



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012
Piano del consumatore n. 5/2019 V.G.

Il Giudice, dott.ssa Carmen Ranieli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.10.2020,
letta la proposta di piano del consumatore depositata dai coniugi ELIA Vincenzo (c.f. LEIVCN50M01G518G) e QUATTROMANI Grazia (c.f. QT1GRZ57E55C352O),
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanna Diaco, giusta procura in calce al ricorso, ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catanzaro, Via Padre Antonio da Olivadi n. 15;
vista la documentazione allegata alla proposta di piano;
letta la relazione del professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di composizione
della crisi, dott. Francesco Consarino;
vista la regolarità della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori;
preso atto del dissenso pervenuto da parte del creditore BNL S.p.a.;

vista la documentazione integrativa depositata dai ricorrenti in data 20.02.2020;
ha emesso il presente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il ricorso proposto congiuntamente dai due coniugi è ammissibile alla luce del fatto che: i coniugi rientrano nello stesso nucleo familiare e sono in regime di comunione dei beni; il progetto di piano considera l'ammontare dei beni e debiti di ciascuno; i debiti hanno origine comune ai due coniugi, in quanto passività essenzialmente familiari e riferibili ai coniugi indistintamente in quanto consumatori (pensionato lui, dipendente pubblica lei).

Ai fini dell'omologazione di un piano del consumatore, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è necessaria una valutazione giudiziale sulla fattibilità della proposta e sulla meritevolezza della condotta del proponente, mentre non è richiesto il consenso dei creditori: ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, l. 3/2012, quando uno dei creditori contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'ipotesi liquidatoria.

I ricorrenti hanno un indebitamento complessivo di euro 232.361,77, un reddito mensile di euro 2.283,14, al netto di cessioni e deleghe, e un fabbisogno per il sostentamento del nucleo familiare (composto dai coniugi e da una figlia) di euro 1.197,50 mensili.

Il piano prevede un esborso complessivo di euro 158.500,80, con il quale saranno pagate integralmente le spese in prededuzione, mentre nella misura del 79% il debito ipotecario residuo e nella misura del 20% tutti gli altri debiti chirografi, mediante pagamento di una rata mensile di euro 1.062,60 per otto rate e di euro 1.000,00 per le successive centocinquanta, per la durata totale di tredici anni e due mesi.



Il creditore BNL si è opposto all'omologazione del piano, allegando sia la carenza di meritevolezza dei richiedenti, sia la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria, tenuto conto sia della gravosa falcidia del credito ipotecario sia dell'eccessiva durata del piano.

Ciò premesso, è da escludere, alla luce anche della relazione del professionista incaricato, che i ricorrenti abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle loro capacità patrimoniali.

In particolare, dalla relazione suddetta emerge come le cause del progressivo indebitamento siano da rintracciare innanzitutto nella necessità di acquistare la casa coniugale e successivamente nel decadimento delle condizioni di salute di Vincenzo Elia, affetto da cardiopatia ischemica, insufficienza renale cronica al 4° stadio, fibrillazione atriale parossistica, arteriopatia obliterante agli arti inferiori e dislipidemia, che hanno generato una sopravvenuta difficoltà economica a far data, in particolare, dal 2017.

Peraltro, non appare corretto quanto sostenuto dalla BNI., secondo cui i ricorrenti, a fronte di un'entrata complessiva mensile di euro 2.283,14, si sarebbero trovati a dover far fronte ad un'uscita complessiva - solo per i finanziamenti richiesti - di euro 2.325,32, atteso che il professionista incaricato ha indicato quel dato relativo al reddito mensile al netto delle trattenute per cessioni e deleghe.

Si osserva, poi, che la fattibilità finanziaria del piano è stata attestata dal professionista incaricato, previa verifica della completezza e della attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente.

Non appaiono condivisibili, infine, le considerazioni del creditore ipotecario BNL in ordine alla maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano proposto, né con riguardo alla falcidia in esso prevista, né con riguardo alla durata complessiva del piano medesimo.

Sotto il primo profilo, va osservato che, nella procedura di esecuzione immobiliare intrapresa dalla BNL nei confronti degli odierni ricorrenti ed avente ad oggetto la casa di abitazione dei debitori (sostanzialmente unico bene patrimoniale utilmente liquidabile), l'immobile in oggetto è stato valutato pari ad euro 184.871,26. Sennonché, tenuto conto che l'offerta minima valida per l'aggiudicazione è pari al 75% del valore a base d'asta - che equivale ad euro 138.653,45 - e che potrebbero esserci plurimi ribassi in caso di aste deserte, non è assolutamente garantito che la banca si vedrebbe liquidare dalla vendita forzata dell'immobile più di quanto ricavabile dall'omologazione del piano, che invece prevede la liquidazione in suo favore della somma di euro 150.000,00.

Infine, non si ravvisano criticità nemmeno con riferimento alla durata complessiva del piano proposto, tenuto conto che esso andrebbe a terminare nel 2033, anno in cui era prevista la scadenza naturale del mutuo originario.

Deve ritenersi dunque che il piano sia attuabile con esito positivo e che non sussistano motivi ostativi alla sua omologazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 l. n. 3/2012 va delegato il dott. Francesco Consarino, professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 5/2019 r.g. v.g., così provvede:

- omologa il piano del consumatore proposto dai ricorrenti alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati;



- delega il dott. Francesco Consarino, professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dai ricorrenti, mediante il deposito di relazioni semestrali (denominate "periodiche") sino al completamento dei pagamenti (l'ultima, a consuntivo, anche prima del semestre, espressamente denominata "Relazione finale");

- dispone, in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12 bis L. n. 3/2012, i seguenti adempimenti pubblicitari:

- che il presente decreto di omologa venga pubblicato, a cura del professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C. ed a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione;
- che, infine, il professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C. renda noto ai terzi l'avvenuta omologa del presente piano del consumatore e la relativa pubblicazione sul sito del Tribunale mediante pubblicazione di un avviso su un quotidiano locale (ad esempio: "La Gazzetta del Sud" o "Il Quotidiano del Sud" – pagina di Catanzaro- per una sola volta).

Si comunichi ai ricorrenti e al Gestore.

Catanzaro, 8 novembre 2020

Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli

